DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 23 marzo 2016, n. 58

L.r. 37/85 e s.m.i. \_ Autorizzazione coltivazione cava di calcare da taglio – località "COPPACCHIE" – Comune di APRICENA (FG) – Foglio 40 particelle 577-578p-579-580p-581-582-583-584 - Ditta GALULLO VINCENZO – Apricena (FG).

#### IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio competente, come da apposita relazione in atti n.13 del 09/03/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

## Premesso che:

- la Ditta GALULLO VINCENZO di Apricena (FG) con istanza acquisita agli atti il 04/05/2001 al prot. n.1174, ha richiesto, ex art.8 l.r. 37/85, l'apertura di una cava di calcare da taglio in località COPPACCHIE, ricadente sulle particelle 174 (ora 577-578)- 175 (ora579-580)- 176 (ora581-582)- 177 (ora583-584)- 338-340 del Foglio 40 di APRICENA (FG);
- il procedimento amministrativo è stato avviato con nota n.1386 del 31/05/01 di richiesta pareri agli Enti/ Uffici, così come disposto dall'art.13 della l.r. 37/85 e s.m.i.;
- il Servizio Foreste Sezione di Foggia con nota n.5450 del 07/06/01, ha comunicato che il terreno di che trattasi non è soggetto a vincolo idrogeologico;
- la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici Bari, con nota n.14831 del 28/08/01, ha comunicato che l'intervento non interessa località gravate da vincoli monumentale ex Tit. I, D.L.vo n.490/99, con invito a chiedere circa i vincoli paesaggistici direttamente al Comune;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici Taranto, con note prot. n.9832 del 24/05/04 e n.6418 del

24/03/03, comunica che la zona non è interessata da vincoli archeologici;

- la Ditta GALULLO con lettera del 20/05/05, acquisita al prot. n.1150 il 04/07/05, ha integrato la documentazione come richiesta con nota n.6867 del 02/07/04, e con l'occasione ha variato il progetto escludendo la zona ricadente nell'ATE "D" del PUTT pari a 2300 mq, e precisamente sulle part.lle 388-340 e 174-175 per minima parte;
- il Comune di APRICENA, con nota n.12364 del 21.11.06, vista la variante progettuale intervenuta, rilevato che non si ravvedono sistemi di particolari interessi paesaggistico –ambientale, ha espresso parere favorevole a determinate condizioni (regimentazione delle acque superficiali, altezza max di 15 m dei cumuli, omogeneizzazione orografica del profilo finale e asfaltatura primi 50 m della strada di accesso). Ha allegato, altresì, il rende noto dell'istanza all'Albo Pretorio, pubblicato dal 18/04 al 03/05/01, attestando che entro tale periodo non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;
- con nota n.5990 del 10/10/07 si sono richieste alla ditta le modifiche agli elaborati come da varianti/ prescrizioni impartite con il suddetto parere comunale, agli Enti preposti i pareri di compatibilità Pai e Usi Civici;
- La ditta ha prodotto gli elaborati (sistema scolo acque superficiali, sbancamento, coltivazione e ripristino e copie conformi atti di disponibilità suoli), acquisiti al prot. n.7493 il 18/12/07;
- l'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota n.755 del 16/11/07 ha attestato che i terreni in oggetto non risultano gravati da uso civico;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.1953 del 13.02.09, preso atto del progetto di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee acquisito al proprio prot. n.1244 del 28/01/08, esprime la compatibilità del progetto di coltivazione e recupero della cava con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI approvato subordinandolo ad una serie di azioni e condizioni atte a mitigare gli effetti negativi connessi alla presenza di una potenziale pericolosità di sversamento di sostanze inquinanti e precisamente:
  - 1) sia eseguito il progetto di monitoraggio delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee presenti nell'intorno della cava, così come previsto dal richiedente;
  - 2) al termine della coltivazione e preventivamente alla sistemazione finale dell'area, il fondo della cava dovrà essere isolato dall'ambiente geologico circostante mediante la realizzazione di opportune barriere impermeabili alla percolazione dei fluidi (ad es. materassi di argilla ...), al fine di evitare la percolazione dei fluidi accidentalmente versati. Dette barriere dovranno essere preservate in buono stato di efficienza mediante regolare manutenzione ordinaria e straordinaria.;
  - 3) sia verificata la compatibilità dell'attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto delle strade e dalle altre opere pubbliche o di interesse pubblico e/o private previste dalle norme vigenti;
- il Servizio Urbanistico Regionale, con nota n.8260 del 01/07/11, preso atto della volontà della ditta di escludere l'area ricadente in ATE "D" e dell'approfondimento tecnico agronomico circa l'effettiva consistenza del patrimonio vegetazionale sull'area di scavo, ha comunicato che l'area d'intervento, così come ridotta, ricade in un A.T.E. di tipo "E" di valore "normale", non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P.
- con nota n.22785 del 11/09/2012, a riscontro istanza della ditta acquisita in atti al n.22573 il 06/09/12, si è richiesto al Comune l'attivazione della procedura VIA;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio della città di Apricena con determina n.104 del 16.02.15, ha espresso parere favorevole di V.I.A. per l'apertura della cava in questione, previa acquisizione di documentazione integrativa (inviata in copia) e con una serie di precisazioni e prescrizioni, di seguito elencate:
  - a) tutte le prescrizioni dettate dall'A.d.B. della Puglia con la nota 1953 del 13/02/09 sono fatte proprie;
  - b) Il piano di monitoraggio delle acque sotterranee venga concordato con gli enti deputati al controllo e alle eventuali bonifiche;
  - c) la sistemazione finale con impianto di uliveto;
  - d) nelle aree oggetto di produzione delle polveri, oltre a quanto riportato nel S.I.A., il lavaggio delle gomme

degli automezzi utilizzati nella cava o da essa provenienti nonché la bitumazione del tratto stradale interno alla cava che immette sulla viabilità pubblica per almeno 50 mt.

• il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio della città di Apricena con nota n.11648 del 02/07/2015 ha inviato, a seguito di specifica richiesta n.3033 del 03/03/2015, la relazione economica dell'aprile 2015, contenente i costi del recupero finale, così come approvato in sede VIA, comportanti un impegno, dallo stesso ritenuto congruo, di 1.779.725,82 €. Per quanto attiene alla presenza in adiacenza all'area di cava della strada vicinale "Coppacchio", lo stesso ha comunicato che "ritiene congrua una fascia minima di rispetto per il perimetro di escavazione di 10 metri dal confine catastale (fermo l'obbligo e la responsabilità della ditta di garantire la stabilità delle scarpate). Per le alberature si deve prescrivere una distanza non inferiore a 6 metri dal confine catastale";

#### **CONSIDERATO** che:

- la ditta GALULLO Vincenzo con lettera del 03/02/2016, in riscontro alla nota dello scrivente Servizio n.3033 del 03/03/2015, ha fornito ulteriori attestazioni circa le capacità tecniche ed economiche possedute in relazione all'intrapresa, il contratto di comodato e l'estratto di mappa aggiornato, nonché copia della relazione economica rev.1 luglio 2015, che rispetto a quella dell'aprile 2015 indicata al p.to precedente è stata sottoscritta dal titolare e rivista nel margine operativo, che pur decurtato dei costi recupero è risultato essere congruo;
- l'area di cava è in disponibilità della ditta GALULLO Vincenzo in quanto proprietaria dei terreni giusto atti di acquisto del 14/3/1985 a firma del Notaio Antonio BISOGNO, registrato a Barletta il 2/4/85 al n.3512, e del 14/3/1985 a firma del Notaio Oscar PAGLIANI, registrato a Barletta il 1/4/85 al n.3505, nonché giusto contratto di comodato stipulato con gli altri comproprietari valevole fino al 18/06/2030 registrato a San Severo al n.918, serie 3 il 09/07/2015;

**Ritenuto** di proporre il rilascio alla ditta GALULLO Vincenzo, ai sensi dell'art.8 della I.r. 37/85, dell'autorizzazione all'apertura della cava in oggetto indicata e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente, nei termini di cui alla relazione n.13 del 09/03/2016;

# verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

### Il dirigente del servizio attivita' estrattive

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale

interessata;

• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

#### **DETERMINA**

la ditta GALULLO VINCENZO, con sede in APRICENA (FG) – S.S. 89 Garganica Km 14 snc – COD. FISC. e P.IVA 02209080718 (rappresentante legale: GALULLO Vincenzo, nato il 24/09/1950 a APRICENA (FG), ivi residente in S.S. 89 Garganica Km 14 snc, C.F. GLLVCN50P24A339X), di seguito denominato Esercente, è

#### **AUTORIZZATA**

fino al 31/03/2028, ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/1985, a coltivare la cava di calcare da taglio sita in località "COPPACCHIE" nel comune di APRICENA (FG), su terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio n.40 particelle 577-578p-579-580p-581-582-583-584, superficie di 5,2330 ettari, di cui 3,8524 interessati dagli scavi, delimitata da 7 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastrini saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2016) ed il numero di riconoscimento da 1 a 7, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante delle presente determina.

- 1) Prima dell'inizio dei lavori la ditta deve provvedere all'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;
- 2) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:
  - a. dovrà attenersi oltre alle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti sentiti riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, anche a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata alla determina VIA n.104 del 16/02/2015, acquisita al prot. n.2643 il 23/02/2015, e nella relazione economica Rev.01, acquisita al n.2323 il 24/02/2016;
  - b. realizzare prima dell'inizio dei lavori di coltivazione e comunque entro tre mesi dalla notifica del presente atto:
    - la barriera arborea perimetrale ad una distanza non inferiore a 6 metri dal confine catastale, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione di cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
    - le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno e la bitumazione del tratto stradale interno alla cava che immette sulla viabilità pubblica per almeno 50 mt.;
    - l'apposizione all'accesso della cava del cartello riportante le indicazioni circa l'atto autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
    - il pozzo di monitoraggio delle acque sotterranee, così come proposto e approvato dall'AdB Puglia, concordando preventivamente il relativo piano di analisi con gli enti deputati al controllo e alle eventuali bonifiche;
  - c. trasmettere alla scrivente Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive:
    - entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al precedente punto b. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici, copia del piano di monitoraggio acque concordato e la

documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;

- entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n.1-2-3 del 2014;
- d. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato così come dettagliato negli elaborati elencati al suddetto punto a., e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo e la percorribilità delle rampe, la cui pendenza nelle diverse fasi operative deve essere attentamente esaminata durante la valutazione dei rischi ex D.L.vi 81/08 e 624/96;
- e. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
  - la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
  - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
  - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cui al sub c.;
  - l'Esercente titolare dell'autorizzazione <u>dovrà comunicare</u> alla Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di <u>ultimazione dei lavori</u> di coltivazione;
  - devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;
  - l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato vie brevi al Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458), così come qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e comunicarne il ritrovamento allo stesso Centro;
  - in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
  - le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
  - il deposito di stoccaggio sfridi non deve superare l'altezza di 15 metri a partire dal piano campagna attuale;
  - il perimetro di escavazione dovrà distare almeno 10 metri dal confine catastale della strada vicinale "Coppacchio";
- f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a 5,2330 ettari, si stabilisce l'importo di € 1.780.000,00 (euro unmilionesettecentottantamila/00) come garanzia finanziaria. Tale garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31/03/2030, ex D.G.R. Puglia n.692/2011, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in

- danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- g. la presente autorizzazione valida fino al 31/03/2028 potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto, da presentarsi prima della scadenza nei termini previsti, qualora sussistono motivati interessi di produzione e di completamento dell'opera pubblica;
- h. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente nelle opere di recupero, così come il materiale di sfrido deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro della cava. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per il recupero materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- j. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico ambientale, ecc..;
- k. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte della Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;
- I. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
- m. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- n. l'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
- o. ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20 e 52 del
    D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, e trasmettere 8
    (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto
    dal Servizio, il documento di sicurezza e salute DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi
    e degli impianti;
  - deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla ditta GALULLO VINCENZO, al SINDACO di APRICENA (FG);
- e) Il presente atto, composto da n° 9 facciate e n°1 allegato, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato Ing. Angelo Lefons